

DDL 476 - Norme per la sicurezza delle persone e cose sul territorio siciliano

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la tragedia che ha interessato nei giorni scorsi il territorio messinese, è un chiaro e vistoso campanello di allarme per l'intero territorio siciliano, che, da studi e censimenti effettuati, per il 70 per cento è ad alto rischio idrogeologico.

La provincia a più alto rischio risulta essere quella di Caltanissetta con l'86 per cento del territorio interessato, a seguire Messina con l'84 per cento, Trapani con il 79 per cento, condivide il triste terzo posto con Agrigento, ed a seguire Palermo con il 73 per cento, Enna con il 65 per cento, Catania con il 45 per cento, ed a seguire Ragusa e Siracusa rispettivamente con il 42 per cento ed il 29 per cento.

Risultano censite 21.500 infrastrutture e edifici a rischio frana e 31.800 frane, oltre a quasi tremila edifici ed infrastrutture a rischio idraulico.

Nonostante ciò si registrano ritardi vistosi nell'approvazione dei Piani di assetto idrogeologico, consentendo, di fatto, ai comuni di asseverare e legittimare costruzioni in zone a rischio.

Peraltro, il ritardo nell'approvazione dei Piani ha comportato, almeno sulla base delle dichiarazioni immediate da parte di esponenti del governo nazionale, motivo di non inserimento nei relativi finanziamenti statali.

In tutto questo contesto sono risultate inutili le continue denunce da parte delle associazioni ambientaliste e della stampa.

Con la presente legge si vuole, invece, disciplinare in maniera organica le procedure di governo, salvaguardia e tutela del territorio, in cui tutti i soggetti interessati possano individuare ed intervenire con tempestività per arginare le note e diffuse criticità.

Nel rispetto dell'autonomia costituzionale degli enti territoriali, si è inserita una norma di salvaguardia e tutela dei territori comunali che intendono garantire sicurezza ai propri cittadini.

Peraltro, rispetto all'epoca in cui furono esitati i vecchi piani regolatori, negli ultimi anni, sulla spinta delle direttive europee in materia, si è creata una più diffusa sensibilità ambientale, tradotta nella legislazione italiana con il recepimento della normativa ambientale (D.P.R. n. 357/97, D.P.R. n. 120/2003, decreto legislativo n. 152/2006, decreto legislativo n. 4/2008).

Alcuni territori sono, peraltro, interessati da aree della rete Natura 2000 e da siti di importanza comunitaria.

Nella certezza che l'Assemblea regionale siciliana si faccia interprete di un comune nuovo sentire sui temi ambientali si propone l'approvazione di una nuova legge che riguarda la sicurezza delle persone e delle cose sul territorio siciliano.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Norme a tutela e salvaguardia del territorio

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, convoca una conferenza programmatica alla quale partecipano le province, i comuni e gli organi di protezione civile per:

a) verificare quale sia lo stato di adozione, approvazione ed attuazione dei piani stralcio di bacino di assetto idrogeologico, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 180/1998, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 1998, n. 267, con particolare riguardo all'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e alla perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché il contenuto e l'efficacia delle misure medesime;

b) verificare la coerenza tra i piani stralcio e i piani regionali riguardanti il territorio, le infrastrutture e dell'energia e i piani urbanistici comunali;

c) raccogliere in un apposito rapporto le segnalazioni e le informative, che pervengono da enti ed istituzioni pubbliche, nonché da associazioni e comitati giuridicamente riconosciuti, in relazione al mancato rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al suddetto decreto legge n. 180/1998 e al decreto legge n. 279/2000, convertito con modificazioni con legge 11 dicembre 2000, n. 365 o pervenute a seguito dell'attività di ricognizione di cui al comma 2, sulle situazioni di rischio, provenienti dagli organi preposti alla sorveglianza di cui al comma 3;

d) verificare l'adeguatezza, in termini numerici e di risorse tecniche ed economiche a queste destinate, delle unità di personale tecnico regionale con funzioni di monitoraggio e controllo delle attività di prevenzione del rischio idrogeologico;

e) individuare ed adottare le misure adeguate per l'abbattimento delle infrastrutture, degli immobili

adibiti alle attività produttive e delle abitazioni private abusive realizzate nelle aree a rischio e per la concessione di finanziamenti per l'adeguamento delle infrastrutture e di incentivi finanziari per la demolizione e rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private, regolarmente autorizzate, che sorgano nelle aree a rischio come previsto dall'articolo 1, comma 5, del suddetto decreto legge n. 180/1998.

Art. 2.

Norma transitoria e di salvaguardia del territorio

1. I comuni non possono rilasciare concessioni edilizie fino all'approvazione, da parte della Regione, dei relativi Piani di assetto idrogeologico e dei Piani paesaggistici.

2. I comuni sono autorizzati, altresì, a sospendere le concessioni edilizie di opere e manufatti privati che insistono in aree individuate dai comuni stessi come aree a pericolosità elevata (P3), e molto elevata (P4) e quelle a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) anche prima dell'aggiornamento dei relativi Piani di assetto idrogeologico da parte della Regione.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.